Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 27 marzo 1963** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 dicembre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1963
registro n. 13 Difesa-Esercito, foglio n. 13

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

DE MARCHIS Firmino, nato il 3 novembre 1932 a Roccasecca dei Volsci (Latina), vicebrigadiere in s.c. Legione carabinieri di Cagliari (3521-64-1932). — Comandante di squadra di polizia giudiziaria, trovandosi presso una sede bancaria per accertamenti di istituto, reagiva animosamente alla intimazione di alzare le mani di un gruppo di rapinatori Colpito due volte da colpi di pistola dei pregiudicati, impegnava conflitto a fuoco e, nonostante le gravi ferite riportate, inseguiva i banditi finchè, stremato per il sangue perduto si accasciava al suolo. Soccorso si preoccupava di far avvertire immediatamente il proprio comandante di stazione per la ricerca e per l'arresto dei malfattori, che si concludevano positivamente. Chiaro esempio di attaccamento al dovere e di ardimento. — Pattada (Sassari), 13 marzo 1962.

CROCE AL VALOR MILITARE

ROSSI Marino, nato l'11 novembre 1922 a Tarcento (Udine), alpino 8° reggimento alpini battaglione « Cividale » 76ª compagnia, matricola n. 14633. — Capo arma mitragliere si distingueva per audacia nella conquista di una quota di grande importanza e nell'assalto di un paese presidiato da forze corazzate nemiche. Durante la dura fase di ripiegamento, con i pochi superstiti della sua squadra, raccoglieva alcuni feriti, che trasportava in salvo con la sua slitta. — Quota « Cividale » Neshegol (Russia), 30 dicembre 1942-31 gennaio 1943.

(1374)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962, n. 2051.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione Nazionale del Commissariato Militare (A.Na.Co.Mi.), con sede centrale in Roma.

N. 2051. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione Nazionale del Commissariato Militare (A.Na.Co.Mi.), con sede centrale in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 2052.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale « Francesco Redi » di Montepulciano.

N. 2052. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico statale « Francesco Redi » di Montepulciano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, foglio n. 74. — VILLA

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 288.

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane effettuato a Roma il 9 febbraio 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di 20 milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato a Roma il 9 febbraio 1961.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Scambio di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di 20 milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954 (Roma, 9 febbraio 1961).

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

Roma, lì 9 febbraio 1961

Caro Signor Ainsworth,

il Governo della Repubblica Italiana ha preso nota del fatto che l'International Cooperation Administration (I.C.A.) ha in programma di vendere delle eccedenze agricole statunitensi in cambio di valuta dei Paesi acquirenti delle derrate. Il Governo della Repubblica Italiana desidera acquistare determinati prodotti agricoli in base a detto programma.

Il Governo della Repubblica Italiana è informato del fatto che il finanziamento in dollari di qualsiasi derrata agricola che esso può importare nel quadro di questo programma proviene da fondi originariamente stanziati a favore di Paesi che ricevono aiuto di sicurezza reciproca dagli Stati Uniti, e che è compito dell'I.C.A. di assicurare che il ricavato delle vendite delle derrate sia impiegato in modo economico e spedito, per la piena attuazione dei programmi di aiuto alle Nazioni per le quali i fondi in dollari erano stati originariamente stanziati.

Con riferimento ai colloqui che hanno avuto luogo tra i rappresentanti dei nostri due Governi, desidero confermare le seguenti intese:

1) l'I.C.A. stabilirà un programma in base al quale il Governo della Repubblica Italiana potrà acquistare negli Stati Uniti fino a 20 milioni di dollari di eccedenze agricole, in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954, e successivi emendamenti, e trasportare le stesse in Italia.

2) Il programma prevede, per la sua esecuzione, una serie di autorizzazioni d'acquisto, emesse dall'I.C.A., basate su specifiche richieste del Governo della Repubblica Italiana per particolari eccedenze agricole.

3) Sebbene le autorizzazioni di acquisto emesse in base al presente Accordo facciano riferimento alle disposizioni del « Regolamento I.C.A. N. 1 », resta specificamente inteso che le Sezioni 201.20 e 201.21 del « Regolamento » suddetto non si applicano agli acquisti di eccedenze agricole effettuati dal Governo della Repubblica Italiana in base al presente Accordo, nonostante qualsiasi dicitura contraria eventualmente riportata sulle autorizzazioni d'acquisto stesso.

4) Il Governo della Repubblica Italiana depositerà in Italia, nel conto intestato allo « United States Disbursing Officer », su notificazione degli esborsi di dollari da parte dell'I.C.A. per l'acquisto di derrate agricole da parte italiana nel quadro di questo programma, un ammontare in lire equivalente a tali esborsi di dollari.

5) Le lire depositate nel conto di cui al precedente paragrafo (4) saranno utilizzate dall'I.C.A. o per trasferimento in contanti a favore dei Paesi terzi beneficiari degli aiuti statunitensi, oppure per finanziare l'acquisto, in tutto il mondo libero, da parte di tali Paesi, di determinate merci, utilizzando la procedura della « I.C.A. Foreign Currency Authorization ». Le lire dovranno essere liberamente convertibili in altre valute a scelta dei Paesi beneficiari degli aiuti, nel caso di trasferimento in contanti, oppure a scelta dei fornitori di merci, nel caso di esportazioni verso i Paesi assistiti in base alla procedura I.C.A. I fornitori di cittadinanza italiana saranno soggetti alle leggi ed alle disposizioni italiane in materia di convertibilità dei propri proventi in dollari.

6) Il tasso del cambio da usare nel determinare l'importo del controvalore in lire che deve essere depositato nel conto speciale, conformemente al precedente paragrafo (4), sarà quello applicato a tutte le operazioni di carattere governativo effettuate in Italia dagli Stati Uniti, in conformità con l'Accordo stipulato il 25 gennaio 1947 e con l'Accordo contenuto nel successivo Scambio di Note in data 15 aprile 1948 tra il Governo degli Stati Uniti e quello della Repubblica Italiana.

7) Il trasporto delle derrate agricole effettuato nel quadro di questo programma avverrà su navi passeggeri, oppure su navi mercantili di linea o da carico (secco o liquido) battenti bandiera statunitense, per almeno il 50 per cento del tonnellaggio per ciascuna categoria di naviglio suddetta. L'I.C.A. rimborserà al Governo della Repubblica Italiana un ammontare in

lire pari alla differenza tra il costo del trasporto per la spedizione delle derrate su navi mercantili battenti bandiera statunitense ed il costo che sarebbe stato sostenuto qualora la spedizione stessa fosse stata effettuata su navi mercantili non battenti bandiera statunitense. La differenza tra le rate del nolo relative a tali spedizioni sarà stabilita dall'« Office of Transportation » dell'International Cooperation Administration, in base a richiesta del Governo della Repubblica Italiana accompagnata da documentazione comprovante tale differenza. Tali richieste devono essere ricevute dall'I.C.A. entro e non oltre sessanta giorni dopo che ogni spedizione delle derrate agricole sia stata registrata, o che sia stato provveduto al noleggio relativo. L'I.C.A. non effettuerà il finanziamento dei noli in dollari relativi a quei quantitativi di derrate agricole che saranno spediti su navi non battenti bandiera statunitense.

8) Il Governo della Repubblica Italiana conviene che l'utilizzo da parte dell'I.C.A. di un qualsiasi ammontare in lire depositate in conformità coi paragrafi (4) e (5) di cui sopra non costituirà alcun obbligo a carico del Governo degli Stati Uniti di effettuare rimborsi di sorta al Governo della Repubblica Italiana, eccezione fatta per rimborsi in eccedenze agricole statunitensi nel quadro del programma descritto nel presente Accordo.

9) Questo Accordo può venire emendato o modificato da successivi Accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e l'I.C.A., e tali accordi aggiuntivi saranno conclusi ove essi si rendano necessari per portare a compimento gli obiettivi fissati dal presente Accordo, ivi compresi gli accordi intesi ad aumentare il quantitativo delle eccedenze agricole che il Governo della Repubblica Italiana dovrà acquistare oltre a quello indicato al paragrafo (1) di cui sopra.

Mi sarebbe gradito ricevere una Sua risposta che confermi l'accordo dell'I.C.A. su quanto precede.

Il Sottosegretario al Bilancio
Segretario Generale del C.I.R.
ENRICO ROSELLI

Signor H. GARDNER AINSWORTH
Consigliere per gli Affari Economici
Ambasciata degli Stati Uniti d'America - ROMA

THE FOREIGN SERVICE
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

American Embassy, Rome, (Italy)

February 9, 1961

Dear Mr. Undersecretary:

I have received your letter dated February 9, 1961, reading as follows:

« My Government has taken note of the program of the International Cooperation Administration (I.C.A.) to sell surplus United States agricultural commodities for currencies of the commodity-importing countries. My Government is desirous of purchasing certain agricultural commodities under this program.

« My Government understands that the dollar financing of any agricultural commodities it may import under this program derives from funds originally appropriated for countries receiving mutual security assistance from the United States and understands that it is incumbent on the ICA to insure that the proceeds from the commodity sales are used economically and speedily in the fulfillment of aid programs of the nations for which the dollar funds were originally appropriated.

« Referring to discussions which have taken place between us, I should like to confirm the following understanding:

« 1. The ICA will establish a program under which the Government of Italy may purchase in the United States up to $ 20 million worth of surplus agricultural commodities under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, and transport the same to Italy.

« 2. The program contemplates for its execution a series of procurement authorizations issued by the ICA, based on specific requests by the Government of Italy, for particular surplus agricultural commodities.

« 3. While procurement authorizations issued in accordance with this Agreement will incorporate ICA regulation 1 by reference, it is specifically understood that Section 201.20 and 201.21 will not apply to the Government of Italy on purchases of surplus agricultural commodities under this Agreement despite any language of the procurement authorization to the contrary.

« 4. The Government of Italy will deposit to the account of the United States Disbursing Officer, in Italy, upon notification of dollar disbursements by the ICA for commodities purchased by Italy under this program, an amount of lire equivalent to such dollar disbursements.

« 5. The currency of Italy deposited pursuant to paragraph 4 will be utilized by the ICA either for cash transfers to aid-receiving countries or for the purchase of specified commodities anywhere in the Free World under the ICA Foreign Currency Authorization procedure. The currency of Italy shall be freely convertible at the option of the aid-receiving countries in the case of cash transfers or at the option of the suppliers of goods in the case of commodities exported to aid-receiving countries under the ICA procedure. Suppliers of Italian citizenship will be subject to Italian laws and regulations as to convertibility of their lira sales proceeds.

« 6. The conversion rate to be used in determining the equivalent amount in lire to be deposited pursuant to Paragraph 4 above will be the rate of exchange applicable to all United States Government transactions in Italy in accordance with the Agreement concluded on January 25, 1947 and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United States and the Italian Government dated April 15, 1948.

« 7. At least 50 percent of the liner tonnage and at least 50 percent of the tramp tonnage, and at least 50 percent of the tanker tonnage of agricultural commodities transported under this program will be transported in United States flag commercial vessels. The ICA will reimburse the Government of Italy in lire in the amount by which the transportation costs incurred for shipment on United States flag commercial vessels exceed transportation costs which would have

been incurred for shipment as of the same time on non-US flag commercial vessels. The difference in freight rates will be established by the Office of Transportation of the International Cooperation Administration, based on the request of the Government of Italy supported by documentary evidence establishing such differential. Such requests must be received within not more than sixty days after each shipment of the commodity has been booked or chartered. The ICA will not provide dollar financing of ocean freight for that portion of the agricultural commodities which is shipped on non-US flag vessels.

« 8. The Government of Italy agrees that the utilization by the ICA of any lire deposited by the Government of Italy pursuant to Paragraphs 4 and 5, shall impose no obligation upon the Government of the United States to make any reimbursement to the Government of Italy except in United States surplus agricultural commodities under the program described in this Agreement.

« 9. This Agreement may be amended or modified by subsequent agreements between the Government of Italy and the ICA and such additional arrangements will be concluded as may be necessary to carry out the objectives of this Agreement, including agreements to increase the amount of surplus agricultural commodities to be purchased by the Government of Italy beyond the amount stated in Paragraph 1.

« I would appreciate receiving your reply that the foregoing understandings are concurred in by the ICA ».

I am happy to confirm that the International Cooperation Administration concurs in the contents of the letter quoted above.

Sincerely yours,

H. GARDNER AINSWORTH
Counselor of Embassy for Economic Affairs

The Honorable Enrico ROSELLI
Undersecretary of the Budget ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 25 febbraio 1963, n. 289.

Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli avvocati e i procuratori che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità.

Si procede anche di ufficio all'iscrizione alla Cassa, per il solo trattamento di assistenza degli iscritti negli Albi professionali in virtù di concessioni di leggi speciali oppure degli iscritti negli elenchi forensi e degli avvocati e dei procuratori i quali abbiano acquistato diritto alla liquidazione di altra pensione anteriormente alla iscrizione in uno degli Albi professionali.

Si procede anche all'iscrizione ai soli fini assistenziali degli avvocati e procuratori che abbiano già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici concessi dalla presente legge ».

Art. 2.

L'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera *b*) dell'articolo precedente;

2) il contributo previsto dall'articolo 19;

3) il contributo previsto dall'articolo 22;

4) la percentuale prevista dall'articolo 24;

5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6) i residui dei depositi per spese di cancelleria;

7) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;

8) i redditi del patrimonio;

9) ogni altra eventuale entrata.

La Cassa potrà capitalizzare soltanto le entrate di cui al n. 5, integrate dalle quote di ripartizione attribuite agli attivi e le somme che saranno destinate a riserva, mentre dovrà distribuire annualmente tutte le altre entrate del conto generale ».

Art. 3.

L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria anche in sede di volontaria giurisdizione e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari, e delle Commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti ».

La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli Uffici di conciliazione . . L. 200

2) davanti ai pretori . . . . » 400

3) davanti ai Tribunali ordinari e militari, alle Corti d'assise di primo grado e alle Giunte provinciali amministrative . . . . » 600

4) davanti alle Corti d'appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello . . . . » 800

5) davanti alla Corte Costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti esclusi i procedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette e indirette . . . L. 1.000

6) davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:

a) se di primo grado . . . . . . » 600

b) se di secondo grado o unico grado . » 800

Art. 4.

L'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori, e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna non opposti;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;

l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle imposte dirette;

m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura civile;

n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 500 per le sentenze dei conciliatori;

lire 600 per i decreti penali;

lire 1.600 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori;

lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise, e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, e delle giurisdizioni speciali;

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 6.000 per le sentenze della Corte Costituzionale; della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette;

lire 1.600 per le decisioni di cui alla lettera *l*);

lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera *m*);

lire 1.600 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore, lire 3.000 per quelli redatti innanzi ai Tribunali, ai giudici addetti ai medesimi; lire 4.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione dell'imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Art. 5.

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato o il procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;

b) 10 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;

c) 15 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

d) 25 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa ».

Art. 6.

L'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, salvo in ogni caso il minimo di lire 60 000 annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il quarantesimo anno di età all'atto di iscrizione alla Cassa, ed il minimo di lire 80.000 annue a carico dell'iscritto che a quella data aveva superato il quarantesimo anno di età

Nel caso di reddito professionale in contestazione, la misura del 5 per cento, se superiore al minimo dovuto, sarà applicata in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato ».

Art. 7.

L'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. modificato dalla presente legge, sono quelle che gli avvocati e i procuratori compiono a favore della Cassa di singole annualità di pensione o della liquidazione della somma loro spettante o di qualsiasi altro credito o beneficio di cui abbiano diritto ».

Art. 8.

L'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato.

I conti individuali previsti dall'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da versamenti volontari degli iscritti sono aboliti. I versamenti volontari già effettuati verranno restituiti ai titolari al momento delle liquidazioni delle rispettive pensioni, salvo che per comprovato bisogno non ne chiedano prima le restituzioni.

Vengono istituiti nuovi conti individuali a sensi dell'articolo 11, lettera *b*) della presente legge.

Art. 9.

L'articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« I redditi del patrimonio indicato nel n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli interessi e dalle rendite dei beni mobili ed immobili ».

Art. 10.

L'articolo 29 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le eventuali entrate indicate nel n. 9 dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro provento ».

Art. 11.

L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:

a) da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;

b) da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento.

L'eventuale maggiore reddito conseguito sarà devoluto al conto generale ».

Art. 12.

L'articolo 32 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La pensione si consegue:

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età;

b) dopo 25 anni d'iscrizione alla Cassa e non meno di 65 anni di età, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e non i 40;

c) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa, e non meno di 65 anni di età se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il quarantesimo anno di età, ma non il cinquantesimo, ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale,

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa e non meno di 70 anni, se alla data di entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto il cinquantesimo anno ed abbia complessivamente 25 anni di esercizio professionale.

In questo ultimo caso l'iscritto potrà esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, non superiori però a 10, per raggiungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa versando a quest'ultima la somma di lire 60.000 per ogni anno mancante entro il termine perentorio di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, salvo ratizzazione autorizzata dalla Giunta esecutiva per l'ulteriore periodo massimo di 36 mesi.

Agli avvocati e procuratori che si troveranno nelle condizioni del presente articolo viene garantito un minimo di pensione nella misura di lire 720.000 annue. Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori che sono andati in pensione prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 13.

L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di età è subordinato alla cancellazione dall'Albo forense.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale.

La pensione è riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto è deceduto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente ».

Art. 14.

Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione derivante:

a) dalla trasformazione in rendita, secondo le tabelle annesse, del montante al 4,50 per cento dei con-

tributi personali obbligatori di cui all'articolo 6, maggiorati dalle eventuali quote di ripartizione delle entrate del conto generale;

b) da un'ulteriore quota di ripartizione delle entrate afferenti al conto generale.

Il conto generale, ove affluiranno le entrate di cui all'articolo 2 della presente legge nn. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) e 9) sarà così utilizzata:

1) Il 20 per cento:

a) per la copertura delle spese generali;

b) per l'assistenza agli iscritti e loro familiari;

c) per la costituzione di un fondo di riserva.

2) Il 50 per cento sarà suddiviso in parti eguali tra tutti coloro i quali godano di una pensione di vecchiaia o di invalidità o di una rendita di reversibilità, attribuendo a questi ultimi una quota pari al 60 per cento di quella accreditata ai pensionati diretti;

3) Il 30 per cento sarà accreditato, in parti eguali ai conti individuali degli iscritti.

Il minimo della pensione, comprese le integrazioni, per gli iscritti che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, è pari a lire 60.000 mensili per le pensioni dirette e a 40.000 lire mensili per le indirette.

Nel caso in cui il 50 per cento destinato ai pensionati non sia sufficiente per il raggiungimento del minimo previsto per ciascun pensionato, sarà prelevato quanto necessario dalla riserva.

Qualora l'indice del costo della vita dovesse in un dato anno aumentare di oltre il 10 per cento, le pensioni minime in corso e quelle ancora da maturare verranno incrementate dall'anno successivo nella misura del 5 per cento, mediante prelievi dalla riserva e, se necessario, dalle aliquote destinate agli attivi e dalla quota del 30 per cento destinata ai conti individuali.

L'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e le tabelle in esso indicate sono abrogate.

Art. 15.

Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppressi.

Art. 16.

L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'iscritto risulta nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 può chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione sia ridotto alla metà di quello ordinario.

In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà ».

Coloro che avvalendosi della disposizione suindicata hanno ottenuto la riduzione a metà del contributo personale obbligatorio annuo, dovranno regolarizzare la loro situazione contributiva, versando alla Cassa nazionale il montante, sulla base dell'interesse legale, della metà dei contributi non versati entro il termine massimo di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. In caso contrario gli anni per i quali si sono valsi della facoltà prevista dal presente articolo saranno calcolati, ai fini dell'anzianità contributiva, nella misura di metà senza contare i periodi di tempo inferiori al semestre e contandosi per anni interi i periodi di tempo superiore al semestre.

Art. 17.

L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa, ha diritto, previa cancellazione dall'Albo, alla pensione di invalidità purchè non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a 2 milioni.

La pensione di invalidità conseguente ad infortunio non è concessa o se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

In caso di invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del Codice civile.

Se l'invalidità si manifesti prima di 10 anni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha diritto soltanto al saldo del conto individuale.

In caso di morte del professionista iscritto da almeno 5 anni alla Cassa ma che non abbia maturato il diritto a pensione, la Cassa corrisponderà alla vedova la pensione nella quale verrà trasformato il montante dei versamenti effettuati dall'iscritto al conto individuale, oltre che delle eventuali quote di ripartizione di cui all'articolo 15-*a*).

Detta pensione verrà eventualmente integrata al fine di raggiungere le lire 40.000 mensili, e se esisteranno figli minori, all'atto della morte dell'iscritto, la rendita anzidetta verrà aumentata di lire 8.000 mensili per ogni minore, finchè questi non avrà raggiunto il 21° anno di età; così integrata la rendita complessiva non dovrà superare le lire 60.000 mensili.

La famiglia del deceduto riceverà inoltre un congruo contributo per spese di malattia e funerarie, queste ultime nella misura che sarà annualmente stabilita dal Comitato dei delegati.

Se l'iscritto era celibe o vedovo, il montante di cui sopra sarà ripartito tra gli eredi secondo le norme che regolano la successione.

Se alla data del decesso sussistevano figli minori, detto montante, eventualmente integrato, sarà assorbito per la corresponsione a questi ultimi di una rendita temporanea, pari a quella che sarebbe spettata alla vedova, finchè non avranno tutti raggiunto il 21° anno di età.

Se il professionista deceduto non aveva ancora 5 anni di anzianità di iscrizione alla Cassa, verrà in ogni caso versato agli eredi il montante di cui si è detto ».

Art. 18

L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purchè siano trascorsi almeno 10 anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento delle annualità di contributo personale obbligatorio già versate. Nel caso che non sia decorso il predetto termine di 10 anni, verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza alcun interesse.

In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avrà alcun effetto, tranne nei casi di accertata cancellazione per casi di forza maggiore.

All'iscritto cancellato per radiazione dagli Albi professionali, anche se pronunziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate d'ufficio le somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio senza interessi.

Art. 19.

Nei casi previsti dai due articoli precedenti il Comitato dei delegati della Cassa può adottare provvedimenti previdenziali e assistenziali in deroga alla presente legge, se l'eccezionalità dei casi li giustifichi e se trattasi di provvedimenti tollerabili in relazione al complesso degli oneri da fronteggiare.

I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quarti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno 18 delegati.

I provvedimenti stessi non potranno avere esecuzione se non in quanto approvati dal Ministro per la grazia e la giustizia, presa visione del verbale della seduta del Comitato dei delegati.

Art. 20.

L'articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La misura degli assegni di pensione, il saggio di interessi, le modalità di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, previo parere delle assemblee ordinarie annuali o straordinarie degli avvocati e procuratori sui bilanci della Cassa e previa approvazione del Ministro per la grazia e la giustizia ».

Art. 21.

L'articolo 45 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa è ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosità entro il termine di sei mesi, che gli verrà fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali ».

Art. 22.

L'articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Alle pensioni, agli assegni e alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti e ai loro aventi causa si applicano, per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento e alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato ».

Art. 23.

L'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versino in stato di bisogno, previsto dall'articolo 14, lettera *b*), della presente legge, sono destinate ogni anno il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti dal n. 2) dell'articolo 2, il 5 per cento di quelli derivanti dai contributi stabiliti nel n. 3), e il 10 per cento delle entrate derivanti dai contributi stabiliti nel n. 4) dello stesso articolo.

Non è ammesso trattamento di assistenza a favore dell'iscritto che si trovi nelle condizioni per potere fruire della pensione di vecchiaia o di invalidità.

All'iscritto già in godimento di una di tali pensioni potrà essere tuttavia concessa assistenza, ma in tal caso l'estremo del bisogno dovrà essere valutato alla stregua dell'articolo 439 del Codice civile.

Le somme come sopra descritte e destinate all'assistenza sono devolute ai Consigli dell'Ordine e ripartite tra essi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

Art. 24.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono così modificati:

« Il presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio d'amministrazione e i componenti del Collegio dei revisori dei conti della Cassa non possono essere immediatamente rieletti ».

Art. 25.

Ferme restando tutte le altre condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni previste dalla presente legge, a favore degli avvocati e procuratori che hanno esercitato continuamente la professione forense nelle ex colonie, il relativo periodo di tempo sarà considerato equivalente a quello utilizzabile da altri avvocati e procuratori a sensi dell'articolo 13.

Analogo trattamento spetta agli avvocati e procuratori alto-atesini che abbiano esercitato il diritto di riopzione purchè si siano iscritti in uno degli Albi professionali nazionali entro un anno dalla riopzione.

Art. 26.

Ai fini dell'applicazione del penultimo capoverso dell'articolo 1, l'Amministrazione della Cassa stanzierà annualmente la somma di lire 50 milioni a favore degli avvocati e procuratori che hanno già conseguito la liquidazione del conto individuale in capitale ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 e che si trovino in condizioni economicamente disagiate. La somma a ciascuno spettante non potrà superare il 50 per cento della pensione spettante agli avvocati e procuratori in virtù della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TREMELLONI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Tabella dei montanti dopo n anni, di lire 1.000 versate alla fine di ogni anno, al tasso del 4,50 per cento

n	Montante	n	Montante	n	Montante
1	1.000 —	18	26.855,08	35	81.496,62
2	2.045 —	19	29.063,56	36	86.163,97
3	3.137,02	20	31.371,42	37	91.041,34
4	4.278,19	21	33.783,14	38	96.138,20
5	5.470,71	22	36.303,38	39	101.464,42
6	6.716,89	23	38.937,03	40	107.030,32
7	8.019,15	24	41.689,20	41	112.846,69
8	9.380,01	25	44.565,21	42	118.924,79
9	10.802,11	26	47.570,64	43	125.276,40
10	12.288,21	27	50.711,32	44	131.913,84
11	13.841,18	28	53.993,33	45	138.849,97
12	15.464,03	29	57.423,03	46	146.098,21
13	17.159,91	30	61.007,07	47	153.672,63
14	19.932,11	31	64.752,39	48	161.587,90
15	20.784,05	32	68.666,25	49	169.859,36
16	22.719,34	33	72.756,23	50	178.503,03
17	24.741,71	34	77.030,26	—	—

Rendita mensile corrispondente ad un montante di lire 100.000 di contributi versati

Età alla costituzione della rendita	Rendita	Età alla costituzione della rendita	Rendita
60	587,97	68	725,71
61	601,12	69	751,56
62	615,28	70	779,91
63	629,31	71	809,77
64	645,94	72	842,35
65	662,48	73	877,84
66	682,33	74	916,35
67	703,95	75	954,89

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 290.

Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito a Parma l'Istituto di studi verdiani, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi e diffonderne la conoscenza.

Art. 2.

Organi dell'Istituto sono:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composto nel modo che segue:

presidente;
sindaco di Parma;
sindaco di Busseto;
presidente dell'Amministrazione provinciale di Parma;
rettore dell'Università di Parma;
presidente del Conservatorio di musica di Parma;
presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Parma;
un rappresentante della Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche e per la diffusione della cultura, presso il Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Ispettorato per l'istruzione artistica presso lo stesso Ministero;
un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
un appartenente alla famiglia Verdi.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri non di diritto possono essere confermati.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è Organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro per il tesoro.

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 6.

L'Istituto ha un direttore nominato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il direttore dirige tutta l'attività dell'Istituto stesso.

Nella prima applicazione della presente legge, la direzione dell'Istituto è affidata a chi da due anni esercita tale funzione presso l'Ente che, con la stessa denominazione di Istituto di studi verdiani, svolge di fatto in Parma attività intesa ad onorare e ad illustrare la vita e l'opera di Giuseppe Verdi.

Art. 7.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione predisporrà uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto, nonchè uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento economico del direttore e dell'altro personale.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Per il funzionamento dell'Istituto è concesso un contributo annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 2 marzo 1963, n. 291.

Trattamento tributario degli enti autonomi portuali e delle aziende dei mezzi meccanici dei porti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il reddito degli enti autonomi portuali preposti alla gestione dei patrimoni demaniali dei porti marittimi e di servizi portuali non è assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento e manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato «avanzi di gestione» da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria *B* nell'esercizio nel quale è avvenuta la utilizzazione.

Art. 2.

Il reddito conseguito dalle aziende istituite presso le Capitanerie dei porti marittimi che gestiscono mezzi meccanici e magazzini di pertinenza demaniale non è assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile, categoria *B*, nei limiti della destinazione e alle condizioni previste nel primo comma dell'articolo 1.

Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso articolo 1.

Art. 3.

Gli enti e le aziende di cui agli articoli 1 e 2 sono esenti dall'imposta sulle società a condizione che alla loro costituzione abbiano concorso esclusivamente enti pubblici.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Restano salvi gli accertamenti già comunque definitivi, nè si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad abbandonare il recupero di crediti per imposte non riscosse, purchè risulti che nell'esercizio al quale è riferito detto credito il reddito sia stato destinato in conformità all'articolo 1 e nei limiti di tale destinazione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — MACRELLI — TREMELLONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 292.

Vaccinazione antitetanica obbligatoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposte ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, sorveglianti o addetti ai lavori di siste-

mazione e di preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, operai e manovali addetti all'edilizia, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni.

Per tali lavoratori, la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

b) per gli sportivi, all'atto dell'affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I,

Art. 2.

La vaccinazione antitetanica viene estesa, su richiesta, ai bambini della prima infanzia in contemporaneità alla vaccinazione antidifterica e alle madri gestanti dal 5° all'8° mese.

Art. 3.

Nei soggetti adulti appartenenti alle categorie di cui al precedente articolo 1, la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

Art. 4.

Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge a cura del Ministero della sanità saranno stabilite le modalità per la esecuzione della vaccinazione o rivaccinazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 marzo 1963, n. 293.

Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La dotazione ordinaria annua a favore della Società geografica italiana, di cui alla legge 29 maggio 1954, n. 314, viene elevata da lire 5 milioni a 15 milioni di lire annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'aumento della dotazione di cui all'articolo 1 si provvederà, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 9 febbraio 1963, n. 294.

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'art. VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII, paragrafo C. 2) dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1963, n. 295.

Modificazione degli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Associazione per Imola storico-artistica, con sede in Imola.

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Associazione per Imola storico-artistica, con sede in Imola.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1963, n. 296.

Estinzione dell'Opera pia « Società di patronato per i liberati dal carcere », con sede in Busto Arsizio.

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Società di patronato per i liberati dal carcere », con sede in Busto Arsizio, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto all'Ente comunale di assistenza di Busto Arsizio.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 297.

Autorizzazione alla Cassa di previdenza per agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco », con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 297. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza per agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco », con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 105.000.000 (centocinquemilioni) l'immobile di proprietà della Società Immobiliare Royal - S.I.R. S.p.A., sito in Cremona nel nuovo « Quartiere Po » presso il viale Po, come specificato da atto di promessa di vendita tra le due parti, stipulato in Milano il 29 marzo 1962 e ivi registrato il 10 aprile 1962 al n. 39317, atti privati, serie A.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 166, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1963, n. 298.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, in località Sa Mussinzua del comune di Orotelli (Nuoro).

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nuoro in data 2 febbraio 1962, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima in data 28 febbraio e la seconda e la terza del 22 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, in località Sa Mussinzua del comune di Orotelli (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1963, n. 299.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Istituto femminile Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice », con sede in Padova.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Istituto femminile Don Bosco delle Figlie di Maria Ausiliatrice », con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 165, *foglio n.* 120. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 215, relativo al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica di impresa esercente industrie elettriche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 16 marzo 1963, la ragione sociale: « Società Generale *Elettricità* della Sicilia, per azioni » deve intendersi rettificata in quella di: « Società Generale *Elettrica* della Sicilia, per azioni ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1963.

Composizione del Consiglio superiore degli archivi di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99, relativo alla ricostituzione del Consiglio superiore degli archivi di Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le designazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, nonchè dell'Accademia dei Lincei e della Giunta centrale degli studi storici;

Visto che è intervenuta intesa fra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione in ordine alla scelta del vice presidente e dei componenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) dell'art. 1 del decreto legislativo succitato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il Consiglio superiore degli archivi di Stato, presieduto dal Ministro e, per sua delega o in caso di assenza od impedimento, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, per il triennio 1963-1965 è così composto:

Rodolico prof. Niccolò, vice presidente;
Ciasca sen. prof. Raffaele;
Calasso prof. Francesco;
Barbieri prof. Gino;
Franchini prof. Vittorio;
Cecchini dott. Giovanni;
Ermini on. prof. Giuseppe;
Cencetti prof. Giorgio;

Morghen prof. Raffaello, designato dall'Accademia dei Lincei;

Ghisalberti prof. Alberto Maria, designato dalla Giunta centrale degli studi storici;

D'Alena dott. Nicola, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Moscati prof. Ruggero, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

Ebner dott. Martino, rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

Pontieri prof. Ernesto, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Il direttore generale dell'Amministrazione civile;

Il capo dell'Ufficio centrale degli archivi di Stato.

Alle sedute interverrà, con voto consultivo, un funzionario degli Archivi di Stato con qualifica non inferiore a quella di soprintendente di 2ª classe o direttore capo di 2ª classe, scelto dal presidente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal soprintendente di 2ª classe dott. Giovanni Antonelli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1963
Registro n. 7 Interno, foglio n. 299. — DE STEFANO

(1731)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 1963.

Attribuzione alla Regione Valle d'Aosta di quote di proventi erariali per l'esercizio finanziario 1961-1962.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4;

Visto l'art. 4 della legge 29 novembre 1955, numero 1179, concernente l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta;

Visto l'accordo con il Presidente della Regione Valle d'Aosta effettuato per l'esercizio finanziario 1961-62;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Valle d'Aosta sono attribuite per l'esercizio finanziario 1961-62, in attuazione dell'art. 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, le seguenti quote di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti in conto competenza effettuati nella sezione di Tesoreria provinciale competente:

decimi 7,5 dell'imposta sull'energia elettrica e gas;

decimi 3,8 dei proventi del monopolio sui tabacchi.

Art. 2.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul cap. 621-*bis* aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il bilancio
LA MALFA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 86. — CESSARI

(1746)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1963.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione n. 19203/61 in data 12 febbraio 1962, dell'Amministrazione provinciale di Cremona, concernente la classificazione a provinciale della strada di circonvallazione a nord di Crema dalla aiuola direzionale allo incrocio della circonvallazione a sud di quella città con la Strada statale n. 235 fino all'incrocio con la strada provinciale Crema-Vailate della lunghezza di Km. 0+750;

Visto il voto in data 11 dicembre 1962, n. 2451, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge numero 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di circonvallazione a nord di Crema dall'aiuola direzionale all'incrocio della circonvallazione a sud di quella città con la Strada statale n. 235 fino all'incrocio con la strada provinciale Crema-Vailate della lunghezza di Km. 0+750 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(1666)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 252/34, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Valerio Rosina, nata in Montenero di Bisaccia il 14 novembre 1876 e Valerio Alfonsina, nata in Montenero di Bisaccia l'1 novembre 1891, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 460 riportata in catasto alla particella n. 1289 parte del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 252.

(1568)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 5/35, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione al Consorzio agrario provinciale di Foggia della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato », in San Giovanni Rotondo, estesa complessivamente mq. 2.210 riportata in catasto alla particella n. 236/*c* del foglio di mappa n. 137 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 12.

(1566)

Sclassificazione per il trasferimento di suolo tratturale in comune di Pratola Peligna

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, n. 2439/457, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per il passaggio dal Demanio pubblico dello Stato, ramo tratturi, al patrimonio dello Stato, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Celano-Foggia », in agro di Pratola Peligna, estese complessivamente mq. 263.726 riportate in catasto alle particelle numeri 345, 532, 531 e 344 del foglio di mappa n. 17, alle particelle numeri 182 e 183 del foglio di mappa n. 20 ed alle particelle numeri 350, 508, 509 e 349/*a* del foglio di mappa n. 22 del comune di Pratola Peligna, nonchè nella planimetria tratturale distinte con le lettere *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*.

(1567)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Cupello

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 284/65, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 25 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Di Stefano Nicola, nato in Cupello l'8 giugno 1910, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estesa mq. 2257 riportata in catasto alla particella n. 42-*t* del foglio di mappa n. 18 ed alla particella n. 64-*b* del foglio di mappa n. 22 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con il numero 128.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 283/66, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Di Stefano Nicola, nato in Cupello il 5 luglio 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 3600 riportate in catasto alle particelle numeri 33 parte e 63-*f* del foglio di mappa n. 22 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 136 e 137.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 282/67, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a De Filippis Alberto, nato in Cupello il 1° marzo 1929 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 3550 riportate in catasto alle particelle numeri 238 parte, 262 parte, e 263 parte, del foglio di mappa n. 36 ed alle particelle numeri 51-*u* e 51-*v* del foglio di mappa n. 37 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 350, 351, 352-*a* e 353-*a*.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 289/60, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Boschetti Maria, nata in Cupello il 31 dicembre 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 1760 riportate in catasto alle particelle numeri 26 parte, 14-*h*, 15-*t* e 15¹/₇ (quest'ultima proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 198 e 199.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 288/61, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Cupaiolo Vitale, nato in Cupello il 3 maggio 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 2850 riportate in catasto alle particelle numeri 75 parte, 53-*r*, 51-*o* e 51¹/₂₆ del foglio di mappa n. 37 ed alle particelle numeri 25¹/₂, 25-*a* e 24-*a* del foglio di mappa n. 40 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 325 e 326.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 287/62, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Marcucci Gennaro, nato in Atessa il 7 novembre 1905, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 4975 riportate in catasto alle particelle numeri 68 parte, 34 parte, 67 parte e 79-*a* del foglio di mappa n. 31 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 214, 215, 216.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 286/63, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Marchesani Nicola, nato in Cupello il 29 aprile 1887, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 1255 riportate in catasto alle particelle numeri 13 parte e 25-*q* del foglio di mappa n. 40 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 384 e 385.

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 285/64, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a De Filippo Guerino, nato in Cupello il 15 gennaio 1921, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Cupello e Lentella, estese mq. 2510 riportate in catasto alle particelle numeri 28 parte, 24-*c*, 25-*b* e 25¹/₄ (quest'ultima proveniente dalle strade) del foglio di mappa n. 40 del comune di Cupello, e nella planimetria tratturale con i numeri 327 e 328.

(1599)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1963, numero 2436/454, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Salvini Maria-Pulcheria, nata in Orsogna il 6 gennaio 1912 e Salvia Maria-Ada, nata in Orsogna il 15 gennaio 1916, della zone demaniali facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna, estesa mq. 50 riportata in catasto alla particella n. 45 parte, del foglio di mappa n. 13 del comune di Orsogna, e nella planimetria tratturale con il n. 193.

(1600)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Piano di zona del comune di Pago Veiano

Con decreto provveditoriale in data 11 marzo 1963, n. 11587, respinta l'opposizione a firma di Nicolangelo e Giuseppina De Iesi, è stato approvato, con stralcio della zona edificabile prevista in località « Bosco » il piano di zona del comune di Pago Veiano redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1570)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio successivo, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 046, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 15 aprile 1961 dall'ispettore capo del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato Massimino dott. Orazio, avverso il decreto ministeriale 16 dicembre 1959, col quale vennero promossi alla qualifica di ispettore generale diciotto ispettori capi della stessa carriera di appartenenza del ricorrente.

(1758)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titol nominativi di Debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 12.

In conformità delle disposizioni della legge 16 febbraio 1962, n. 76, si notifica che, è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	31663	Rossetti Elena fu Alfredo, minore, sotto la patria potestà della madre D'Angeli Severina fu Severo, ved. Rossetti, domiciliata in Varese (Como)	140 —
Id.	311307 (nuda proprietà)	Follioley Speranza fu Melchiorre, minore sotto la patria potestà della madre Cheraz Maria fu Pietro, ved. di Follioley Melchiorre, dom. a Donnaz (Torino)	28 —
Cons. 3,50% (1906)	125258	Congrega dell'Annunziata di Bitonto (Bari) rappresentata dagli amministratori pro-tempore	451,50
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	120626 (nuda proprietà)	Salomone Gio-Battista fu Gio-Battista, domiciliato a Celle Macra (Cuneo) Annotazione: l'usufrutto vitalizio di questa rendita, proveniente dalla vendita di stabili paterni spetta a Ferreri Maria di Giuseppe ved. di Salomone Gio-Battista, domiciliata a Celle Macra (Cuneo), giusta dom. 7 dicembre 1920	192,50
Id.	130727 (nuda proprietà)	Traversa Teresio e Rosina fu Costantino, minori e con usufrutto a Voghera Angela di Bartolomeo, ved. di Traversa Costantino, dom. a Neive (Cuneo)	405 —
Id.	267659 (nuda proprietà)	Presta Maria Giuseppa fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Perrotta Immacolata, ved. di Presta Domenico, domiciliata in Grisolia Cipollina (Cosenza) Annotazione: l'usufrutto spetta a Perrotta Immacolata di Angelo, ved. di Presta Domenico, domiciliata in Grisolia Cipollina (Cosenza)	567 —
Id.	273241 (nuda proprietà)	Presta Maria Giuseppa, fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Perrotta Immacolata, ved. di Presta Domenico e moglie in seconde nozze di De Marco Francesco, domiciliato in Grisolia Cipollina (Cosenza) . . . Annotazione: l'usufrutto spetta a Perrotta Immacolata di Angelo, ved. di Presta Domenico e moglie in seconde nozze di De Marco Francesco, dom. a Grisolia Cipollina (Cosenza)	252 —
B. T. N. 5 % (1966)	281	Scazzocchio Tina, nata a Roma il 16 febbraio 1924, moglie di Bondi Sergio, nato a Roma il 2 luglio 1921 Annotazione: vincolato per dote, della titolare, g.ta decreto 24 gennaio 1958 del Tribunale di Roma e domanda 27 febbraio 1958 del Monte dei Paschi di Siena succursale di Roma	72.000 —

Si rende noto che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avere interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(1673) Roma, addì 12 marzo 1963 *Il direttore generale*: GRECO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 26 marzo 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,50	620,9 8	620,935	621,02	621 —	621,02	620,99	621 —	621,03	620,02
$ Can.	575,88	575,80	576 —	576 —	575 —	576,02	576,05	575,90	575,05	576 —
Fr. Sv.	143,51	143,44	143,46	143,46	143,45	143,48	143,45	143,50	143,49	143,47
Kr. D.	90,01	89,98	90,01	90,03	89,95	90 —	90,01	90 —	89,09	89,95
Kr. N.	86,93	86,92	86,94	86,95	86,95	86,93	86,9375	86,90	86,93	86,90
Kr. Sv.	119,58	119,55	119,55	119,58	119,60	119,59	119,56	119,55	119,59	119,55
Fol.	172,81	172,77	172,72	172,745	172,75	172,80	172,73	172,80	172,80	172,80
Fr. B.	12,44	12,45	12,45	12,4505	12,4475	12,45	12,4495	12,45	12,45	12,45
Franco francese	126,73	126,74	126,74	126,74	126,70	126,74	126,725	126,70	126,75	126,75
Lst.	1738,91	1739 —	1739,20	1739,35	1738,75	1738,97	1739,15	1739 —	1739 —	1739,10
Dm. occ.	155,47	155,48	155,46	155,49	155,42	155,50	155,465	155,45	155,50	155,46
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,04	24,0445	24 —	24,04	24,042	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,68	21,69	21,68	21,70	21,70	21,69	21,6775	21,65	21,70	21,69

Media dei titoli del 26 marzo 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	115,925
Redimibile 3,50 % 1934	93,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,70
B. T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	621,005
1 Dollaro canadese	576,025
1 Franco svizzero	143,455
1 Corona danese	90,02
1 Corona norvegese	86,944
1 Corona svedese	119,57
1 Fiorino olandese	172,737
1 Franco belga	12,45
1 Franco francese	126,732
1 Lira sterlina	1739,25
1 Marco germanico	155,477
1 Scellino austriaco	24,043
1 Escudo Port.	21,689

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto di Perugia, n. 57135, del 7 gennaio 1963, l'Università di Perugia è stata autorizzata ad acquistare quattro quartieri ed un terreno di proprietà dei signori Covarelli Umberto e Borgarelli Maria al prezzo di L. 24.000.000 situato in via Elce di Sotto, descritto nel catasto urbano al foglio n. 234.

(1675)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a permutare un terreno sito in Penne (Pescara)

Con decreto ministeriale n. 300.8/60337 del 16 marzo 1963, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata a permutare una parte di terreno di proprietà dell'Opera (atto per notar Di Luca, in data 18 maggio 1960, registrato il 27 giugno 1960 e trascritto il 2 luglio 1960) da distaccare dall'area della Casa della Madre e del Bambino di Penne (Pescara), con altra di proprietà del sig. Arturo Grande.

(1676)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 31 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1963, registro n. 2, foglio n. 214, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Valente Gino ed altri rivenditori di carni in Rovigo, avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Rovigo, in data 17 luglio 1959, accolse il ricorso gerarchico prodotto dal Consorzio agrario provinciale di Rovigo contro il provvedimento del sindaco di Rovigo, che, in data 2 febbraio 1959, gli aveva negato l'aggiunta della voce: « carni macellate » alla licenza commerciale in suo possesso.

(1565)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 marzo 1963 « Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 16 marzo 1963, alla pagina 1398, seconda colonna, dopo al nominativo « Nuzzo dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e le foreste », deve intendersi aggiunto « Luprano dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio ».

(1765)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per titoli ed esami per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante in servizio negli Istituti di istruzione artistica (Licei artistici, Istituti e Scuole d'arte), relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1962.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto. Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per gli insegnanti in servizio negli Istituti di istruzione artistica, relativi ai posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1962.

Detti concorsi sono per titoli ed esami, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio.

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
1. Figura disegnata	Licei artistici	2
2. Ornato disegnato	Id.	3
3. Figura e ornato modellato .	Id.	3
4. Disegno geometrico, prospettiva e architettura	Id.	3
5. Storia dell'arte e delle arti applicate. Storia dell'arte e dell'arte della ceramica. Storia dell'arte, stili e tecnologia. Storia dell'arte, lingua e lettere italiane, storia e geografia	Istituti d'arte	1
6. Decorazione pittorica - decorazione pittorica e disegno professionale relativo. Decorazione pittorica e disegno di figura. Decorazione murale. Pittura decorativa. Pittura applicata alla decorazione murale. Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Id.	1
7. Arti grafiche. Arti grafiche e disegno professionale relativo. Decorazione del libro. Incisione e stampa calcografica	Id.	1
8. Plastica. Plastica ornamentale. Plastica decorativa. Plastica di ornato e figura. Plastica e disegno professionale relativo. Plastica applicata alla decorazione murale. Decorazione plastica e disegno relativo. Decorazione e plastica ornamentale ceramica. Modellazione e lavorazione del marmo. Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo. Scultura decorativa	Id.	2
9. Disegno geometrico e di proiezione. Disegno geometrico e prospettiva. Disegno geometrico e architettonico. Disegno geometrico, architettonico e prospettiva. Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale. Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia. Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva. Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva. Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali. Disegno architettonico. Architettura. Architettura e relativo disegno professionale. Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo. Architettura decorativa. Prospettiva. Costruzioni. Disegno ornamentale	Istituti d'arte	3
10. Disegno geometrico e di proiezioni. Disegno geometrico e architettonico. Disegno geometrico, architettonico e disegno professionale per il legno. Disegno geometrico e ornato. Disegno geometrico, ornato ed elementi di figura. Disegno geometrico e dal vero. Disegno architettonico, costruttivo e teorie. Disegno professionale. Prospettiva. Disegno architettonico	Scuole d'arte	2

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che alla data del 1° ottobre 1962 appartengano al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi e che alla stessa data sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato servizio effettivo per almeno quattro anni;

c) abbiano riportato, negli anni scolastici 1959-60, 1960-61, e 1961-62, qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» nei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione - Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23 E.U.R., Roma), entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) data e luogo di nascita;

c) materia o gruppi di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede e istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da Istituti e Scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione a ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1962.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1962 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanze.

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da lire 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1962. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 200.

In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dal capo d'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1959-60, 1960-61, 1961-62 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso Istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1962 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 5;

4) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio, culturali e delle pubblicazioni (i disegni e le pitture debbono essere firmati dal candidato) nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo. Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. e di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 50 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero di quello di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi ai concorsi coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora non abbiano sostenuto le prove di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi stessi.

Art. 4.

Prove d'esame

L'esame per gli insegnanti di materie artistiche consta di una lezione la quale verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento delle materie o gruppi di materie impartite dai concorrenti.

Art. 5.

Punteggio e sua ripartizione. Valutazione dei titoli. Detrazioni

Ogni Commissione giudicatrice dispone di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alla prova d'esame e 25 ai titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione deve provvedere alla ripartizione dei 25 punti a sua disposizione tra le seguenti categorie di titoli:

a) titoli di merito, di carattere didattico e di servizio;

b) pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale ed artistica svolta dal candidato;

c) esito di concorsi in Istituti di istruzione artistica.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalla autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad «ottimo» nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b)* la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi per cattedre diverse dalla propria purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale e artistica svolta dal concorrente.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1962.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di essa.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove d'esame.

Art. 6.

Partecipazione alle prove d'esame. Diario degli esami

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte, con l'indicazione dei locali in cui avranno luogo sarà stabilito con successivo decreto che verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero - parte II.

I candidati si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il 15° giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova del concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alla prova medesima senza attendere alcuno speciale preavviso da parte del Ministero.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla prova è data comunicazione del voto ottenuto nella prova scritta.

Del giorno fissato per la prova sarà data comunicazione a ciascun concorrente almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la prova il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato a meno che non ne sia impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenerla in altro turno successivo.

L'argomento della prova è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa e la Commissione, nella prima adunanza, ne stabilisce la durata, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta, la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato. L'elenco firmato dal presidente della Commissione e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Prima della prova d'esame il candidato deve dimostrare la propria identità personale esibendo un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sono composte per le materie artistiche:

a) *Licei artistici*: da tre professori da scegliersi tra i titolari dei ruoli delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, di cui uno almeno delle Accademie stesse, con funzioni di presidente;

b) *Istituti e Scuole d'arte*: da un direttore titolare, presidente, e da due professori titolari nei predetti Istituti e Scuole.

Per le materie culturali le Commissioni giudicatrici sono composte da un professore universitario, con funzioni di presidente e da due professori in servizio nel tipo di istituto cui si riferisce il concorso.

Ogni Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il segretario e il relatore.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni di concorso ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato e quello dei vincitori.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per le materie culturali di cui alla tabella *D* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli 8 decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di 7 decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuta da ciacun candidato nelle prove di esame e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore ad 80/100.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per le materie artistiche di cui alla tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, sono compresi tutti i concorrenti che nella prova di esame abbiano riportato una votazione non inferiore a 60 punti e una votazione complessiva, risultante dalla somma dei voti ottenuta nella prova di esame e nella valutazione dei titoli, non inferiore a 80 punti.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 9.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale - parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici e lo svolgimento della prova di esame si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi a cattedre negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1963
Registro n. 3, *foglio n.* 69

(1258)

Concorsi per merito distinto per soli titoli per il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio per gli insegnanti d'arte applicata in servizio nelle Scuole d'arte, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1962.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto. Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per insegnanti d'arte applicata in servizio nelle Scuole statali di arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1962.

Detti concorsi sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, e riguardano i seguenti gruppi di materie:

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1. Decorazione ceramica. Ceramica e terracotta. Foggiatura al tornio. Formatura e stampatura. Cottura	Scuole d'arte	1
2. Arte del legno. Falegnameria. Ebanisteria. Intaglio. Intarsio	Id.	1
3. Arti femminili. Economia domestica, biancheria e ricamo. Abbigliamento	Id.	1

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1962, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso, e che alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizioni di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Termini per la presentazione delle domande di ammissione Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione al presente concorso per merito distinto, redatte su carta legale da L. 200, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23 E.U.R., Roma, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1962;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1962 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da lire 200, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1962.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1959-60, 1960-61 e 1961-62 e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1962 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza o coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta su carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso, e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

Art. 4.
Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

Ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, la Commissione giudicatrice del concorso per la promozione alla quarta classe di stipendio degli insegnanti d'arte applicata dispone di 100 punti, così ripartiti:

a) 50, per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutati debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1962.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande ed è composta da un direttore titolare di Istituto d'arte, presidente, e da due professori titolari di materie artistiche in Istituti o Scuole d'arte.

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e il segretario.

Art. 6.

Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni di concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In tale graduatoria la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a punti 80 su 100, e propone il primo quale vincitore del concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Disposizioni finali

Per quanto concerne le modalità di nomina della Commissione giudicatrice e lo svolgimento del concorso, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni in vigore sui concorsi negli Istituti e Scuole di istruzione artistica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1963
Registro n. 3, *foglio n.* 71

(1259)

Concorso per merito distinto per soli titoli per il passaggio alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica, relativo a posti disponibili al 1° ottobre 1962.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto il seguente concorso per merito distinto per soli titoli per il passaggio alla quarta classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli Istituti e Scuole di istruzione artistica relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1962:

Materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Numero dei posti messi a concorso
Plastica. Plastica e disegno professionale relativo. Plastica e disegno professionale arte dei merletti. Plastica ornamentale. Decorazione plastica. Modellazione. Scultura decorativa. Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo	Scuole d'arte	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati debbono essere in servizio alla data del presente bando ed appartenere al 1° ottobre 1962 al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferisce il concorso.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1962, dei seguenti requisiti:

A) trovarsi a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

B) aver riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a « valente ».

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed in periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità di cui al secondo comma del presente articolo, il servizio prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio di ruolo, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione, documentazione, termini, esclusioni

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 e da inoltrare a mezzo di raccomandata, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ispettorato per la istruzione artistica - Ufficio concorsi) entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

A) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

B) luogo e data di nascita;

C) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

D) sede e Istituto presso cui il candidato è in servizio;

E) data della nomina nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti o scuole pareggiate statizzate);

F) data della promozione ad ordinario;

G) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa posseduta al 30 settembre 1962.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1962 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve inoltre allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da lire 200 rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1962. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda su carta legale da L. 200. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 200 rilasciato dal capo d'Istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1959-60, 1960-61, 1961-62 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'Istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1962 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente articolo 5.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'Istituto che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre Amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra del 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922 su carta legale da L. 200;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 200;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Luigi Sturzo n. 23 E.U.R.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

La Commissione giudicatrice dispone di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni, elaborati artistici ed altri titoli inerenti all'attività culturale e artistica svolta dal candidato, nonchè dei risultati conseguiti in concorsi per titoli ed esami o per soli titoli.

Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente relativamente alla efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore a «ottimo» nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione del concorrente alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni e degli elaborati artistici, dei risultati conseguiti dal concorrente nel concorso in base al quale ottenne la nomina nel ruolo attuale di appartenenza, dei risultati conseguiti in concorsi a cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se effettuati anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale ed artistica svolta dal candidato.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice verrà nominata con decreto del Ministro dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e sarà composta:

a) da un ispettore centrale per le antichità e belle arti, presidente;

b) da un direttore titolare;

c) da un professore titolare di Istituto o Scuola d'arte;

La Commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, se del caso, il segretario.

Art. 6.

Formazione della graduatoria

Al termine delle operazioni la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. In tale graduatoria la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 80 su 100 e propone il primo quale vincitore del concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1963
Registro n. 3, *foglio n.* 70

(1260)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli a duecento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1961.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 1° marzo 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1963, registro n. 17, foglio n. 208, con il quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso a duecento posti di direttore didattico in prova, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1961;

Considerata l'opportunità di accettare le dimissioni, presentate al Ministero, per gravi motivi personali, dal prof. Giacomo Fasciotti, nominato componente della Commissione predicata;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Decreta:

Il prof. Giacomo Fasciotti è dichiarato dimissionario dall'incarico di competente la Commissione, di cui alle premesse, ed al suo posto è nominata la prof.ssa Renata Gradi, ordinaria di storia e filosofia nel Liceo classico «Mamiani» di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1963
Registro n. 19, *foglio n.* 164

(1741)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 5 marzo 1963, il diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 6 e 7 settembre 1963, alle ore 8,30 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(1742)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3002 del 28 giugno 1961, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1960;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 5076 dell'11 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso per otto giorni, presso l'albo pretorio di questo Ufficio sanitario provinciale;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali della predetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Sirignano Giuseppa . . . . . punti 53,40 su 100
2. Nigro Giovanna . . . . . » 49,35 »
3. Teneriello Antonietta . . . . . » 48,48 »
4. Camuso Lavinia . . . . . » 47,50 »
5. Addeo Elena . . . . . » 47,36 »
6. Giglio Ines . . . . . » 47,25 »
7. Romagnoli Giuseppina . . . . . » 46,41 »
8. Liotti Geraldina . . . . . » 45,90 »
9. Grieco Raffaela . . . . . » 45,50 »
10. Martiniello Giuseppina . . . . . » 45,26 »
11. Salocchi Fiorina . . . . . » 44,84 »
12. Ballarano Silvana . . . . . » 44,59 »
13. Marcarelli Marta . . . . . » 44,44 »
14. Pelusco Emma . . . . . » 43,54 »
15. Russo Anna n. Atripalda . . . . . » 43,33 »
16. Zagarolo Armida . . . . . » 43,32 »
17. Errichelli Anna . . . . . » 42,98 »
18. Intonti Capozzi Rosina . . . . . » 42,80 »
19. Giacomelli Carla . . . . . » 42,24 »
20. Novellino Maria Pia . . . . . » 40,85 »
21. Montanari Eros . . . . . » 40,81 »
22. La Rotonda Francesca . . . . . » 40,71 »
23. Ciarcia Gilda Maria . . . . . » 40,64 »
24. Santoro Elena . . . . . » 40,44 »
25. De Stefano Anastasia . . . . . » 40,00 »
26. Benedetti Ebe . . . . . » 39,19 »
27. D'Auria Adriana . . . . . punti 38,88 su 100
28. Antonelli Apollonia . . . . . » 38,44 »
29. Savino Erminia . . . . . » 38,09 »
30. Tirri Amelia . . . . . » 38,00 »
31. Pacilio Marchetti Angelina . . . . . » 37,96 »
32. Valentino Maria Pia . . . . . » 37,81 »
33. Cataldo Amelia . . . . . » 37,64 »
34. Orlando Maria Antonia . . . . . » 37,58 »
35. D'Andria Lidia . . . . . » 37,33 »
36. De Feo Gaetana . . . . . » 37,16 »
37. Stanzani Gianna . . . . . » 37,13 »
38. Palmieri Vincenza . . . . . » 36,95 »
39. Catino Anita . . . . . » 36,71 »
40. Sirignano Ida . . . . . » 36,20 »
41. Parrini Luisa . . . . . » 36,09 »
42. Casertano Anna . . . . . » 35,65 »
43. Spiniello Luigia . . . . . » 35,54 »
44. Lonardo Rocchina . . . . . » 35,18 »
45. Altieri Antonia . . . . . » 35,15 »
46. La Rocca Maria, n. 2 luglio 1930 . » 35,00 »
47. De Falco Anna, n. 11 settembre 1933 » 35,00 »
48. Apicella Virginia, n. 22 maggio 1933 » 35,00 »
49. Sirignano Bianca, n. 11 giugno 1938 » 35,00 »

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 1° marzo 1963

Il medico provinciale: RAIMONDI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 931 del 1° marzo 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso a posti vacanti di ostetrica condotta al 30 novembre 1960 e precisamente per i comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Lioni, Pietrastornina, Sperone, Teora, Torre le Nocelle, Vallesaccarda e Villamaina bandito con decreto n. 3002 del 28 giugno 1961;

Viste le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche comprese nella graduatoria delle idonee al concorso sopraindicato, sono dichiarate vincitrici della condotta indicata a fianco di ciascuna:

1. Sirignano Giuseppa: Ariano Irpino;
2. Nigro Giovanna: Lioni;
3. Teneriello Antonietta: Pietrastornina;
4. Camuso Lavinia: Teora;
5. Addeo Elena: Sperone;
6. Giglio Ines: Torre le Nocelle;
7. Romagnoli Giuseppina: Casalbore;
8. Liotti Gerardina: Vallesaccarda;
9. Grieco Raffaela: Villamaina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 6 marzo 1963

Il medico provinciale: RAIMONDI

(1576)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.